

## Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice  
identificativo: 1201  
Data ricezione: 22/02/2022

Argomento: **Compensazione prezzi**

Oggetto: **Compensazione prezzi – art 1-septies D.L. M. 73/2021 – Presentazione domande**

Quesito: Con riferimento al comma 4 dell'art. 1 in oggetto, la circolare emanata dal Ministero ha precisato che l'istanza inviata dall'appaltatore debba contenere l'indicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto vengano rilevate le variazioni dei prezzi, utilizzati nell'esecuzione dell'appalto, richiedendo al direttore dei lavori di accertare le relative quantità contabilizzate. 1) In merito a tale aspetto, si chiede conferma di non potere ritenere valide, anche ai soli fini della non applicabilità della decadenza, eventuali istanze giunte alla stazione appaltante nei termini di decadenza indicati dalla norma ma formulate in modo generico, prive cioè della specificazione dei materiali per i quali si chiede il riconoscimento della compensazione. Qualora, invece, la domanda, seppur generica, debba essere accolta, si chiede se comunque sia necessario o possibile chiedere un'integrazione all'appaltatore oppure il direttore dei lavori debba autonomamente includere i materiali impiegati di cui sia rilevato l'aumento. 2) Si chiede conferma del fatto che il direttore lavori nell'accertamento della quantità e quindi nel calcolo dell'importo da riconoscere, debba fare riferimento ai soli materiali indicati nell'istanza e non includere altri materiali che, seppur presenti nel decreto e utilizzati nelle lavorazioni effettuate nel primo semestre del 2021, non sono stati indicati dall'appaltatore. 3) Infine, si chiede se il direttore dei lavori possa procedere a richiedere chiarimenti in merito all'istanza nel caso in cui l'appaltatore abbia incluso nella medesima un materiale indicato nel decreto ma il direttore dei lavori ritenga invece che il materiale o i materiali di cui si debba riconoscere la compensazione siano diversi. Si pensi ad esempio alle forniture di beni composti in cui compaia l'acciaio, laddove l'appaltatore inserisca tali materiali, ad esempio, tra i laminati a freddo mentre il direttore lavori li inquadri in altre tipologie di lamiera.

Risposta: L'art. 1-septies, comma 4, del D.L. 73/2021 e s.m.i. prevede che “Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1.”. Pertanto, l'istanza di compensazione pervenuta nei termini deve essere ritenuta validamente presentata anche se priva della specificazione dei materiali per i quali si chiede il riconoscimento della compensazione. E' sempre consentito alla stazione appaltante di chiedere all'appaltatore di integrare e/o chiarire la documentazione e le informazioni fornite - purché questo venga fatto entro un termine adeguato anche in considerazione dei successivi adempimenti in capo alla stazione appaltante per il riconoscimento della compensazione – con particolare riguardo alla trasmissione delle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse (e non di beni complessi, ai quali sembra erroneamente riferirsi il quesito), ove la stazione appaltante non ne disponga. Si fa presente che, qualora un materiale non sia compreso nell'elenco dei materiali rilevati dal “decreto-prezzi” di cui al comma 1 del citato art. 1-septies, non si potrà procedere per esso alle compensazioni previste dalla norma con riferimento alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel semestre in esame e che, ai fini del calcolo della compensazione, l'accertamento della quantità di ciascun materiale effettivamente impiegata compete al direttore dei lavori, così come indicato nella circolare MIMS del 25 novembre 2021